



AUDIZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

**Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare**

DDL AS 795

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”

Roma, 5 settembre 2023

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022: i profili di diretto interesse dei Comuni

La legge annuale per il mercato e la concorrenza, adottata in attuazione della legge 23 luglio 2009, n. 99, è finalizzata a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori

Molte delle previsioni contenute nel DDL "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" - AS N. 795 in esame toccano profili e materie che interessano direttamente le competenze dei Comuni: in particolare, ci si riferisce alle previsioni dell'articolo 2 recante misure per la Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato; alle previsioni di cui all'articolo 5, che regola le Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche ed infine all'art. 6, recante semplificazioni in materia di attività commerciali.

Rispetto a tali previsioni si ritiene opportuno esprimere alcune considerazioni di carattere generale, unitamente ad alcune proposte puntuali di emendamenti (in allegato).

L'articolo 2 norma la *Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato*, in una direzione coerente con le indicazioni della Commissione Europea di apertura e condivisione dei dati sul consumo energetico al fine di stimolare e aumentare la percentuale di risparmio energetico ed efficienza dei consumi finali. In particolare, la norma affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il compito di promuovere, in collaborazione con ARERA, campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori, e all'Acquirente Unico quello di mettere a disposizione di imprese e consumatori i dati. In quest'ottica, e nelle more del consolidamento del sistema informativo integrato, ANCI ha proposto un emendamento affinché AU condivida i dati non soltanto del proprio patrimonio ma dell'intero proprio territorio di competenza con le amministrazioni comunali. Questa modifica è necessaria perché, al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, si ritiene fondamentale che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio. Ciò è compatibile con la normativa sulla privacy, per la natura e il ruolo dell'ente territoriale e per la legittimità del trattamento in virtù del pubblico interesse, come stabilito appunto dal comma 1 lettera e) art. 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'articolo 5 disciplina le *Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche*.

La norma, come si legge nella Relazione illustrativa, "mira a riportare nel quadro delle regole europee la disciplina delle concessioni dei posteggi", riportando espressamente la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel novero dei servizi rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Servizi 2006/123/ (direttiva Bolkestein). Ciò al

fine di “rimuovere le problematicità che hanno determinato le contestazioni da parte della Commissione UE nei confronti dell’Italia sul tema.”.

Tali problematicità, come noto, hanno determinato forti difficoltà applicative della normativa di riferimento, un elevato contenzioso e conseguenti sperequazioni nei territori, con incertezze per gli operatori che la norma intende opportunamente superare, definendo un quadro ordinamentale a regime e contestualmente un regime di carattere transitorio. In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di dicembre 2023 (termine massimo dell’efficacia delle concessioni interessate da contenzioso e termine cui si sono attenuti molti Comuni nelle more della definizione di un quadro ordinamentale certo), si auspica quindi una rapidissima approvazione del DDL in oggetto, per dare certezze ai Comuni e consentire una celere attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni per i Comuni interessati.

Relativamente ai criteri cui le Linee guida devono attenersi nella disciplina delle procedure selettive per il rilascio delle concessioni di posteggio, come disciplinati dal comma 2 dell’articolo 5, si ritiene fondamentale introdurre, tra gli stessi, anche il diverso grado di attrattività delle aree mercatali interessate dalle procedure (emendamento allegato).

L’articolo 6, recante *Semplificazioni in materia di attività commerciali*, ha l’obiettivo di ridurre gli oneri in capo agli operatori che intendono svolgere contemporaneamente le vendite straordinarie in una serie di esercizi siti in comuni diversi.

Va evidenziato che, pur comprendendo lo spirito e le finalità dell’intervento, la semplificazione per gli operatori rappresenta un aggravio per il SUAP che opera in modalità telematica e che invece, per la gestione di queste comunicazioni, si ritrova a lavorare con un canale diverso e parallelo quale è la PEC.

Sarebbe pertanto opportuno, per realizzare una vera semplificazione, tanto per gli operatori quanto per i SUAP, lavorare alla definizione di un portale unico centrale, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in cui ciascuna impresa che intende effettuare le vendite straordinarie inserisce le relative informazioni; gli organi di controllo preposti potrebbero pertanto attingere le relative info per i relativi controlli dal portale, sulla falsariga di quanto già avviene, ad esempio, con l’Osservatorio prezzi carburanti, superando quindi l’utilizzo della PEC.

Rispetto alla formulazione dell’articolo 6, si ritiene comunque necessario intervenire eliminando l’anacronistico riferimento all’allegazione di documentazione cartacea, non coerente con modalità telematiche di lavoro (emendamento allegato).

Proposte di emendamenti

Art. 2

(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

All'art. 2 comma 3, alla fine della lettera d) inserire il seguente periodo:

“Acquirente Unico Spa comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1 lettera e) art. 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo”.

Motivazione

L'emendamento è necessario perché, al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, si ritiene fondamentale che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio.

Dal punto di vista della normativa della privacy, non si rileva la sussistenza di alcuna criticità o di profili di incompatibilità dell'emendamento con la disciplina in materia di protezione dei dati, per la natura e il ruolo dell'ente territoriale e per la legittimità del trattamento in virtù del pubblico interesse, come stabilito appunto dal comma 1 lettera e) art. 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 5

(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

All'articolo 5, comma 2, dopo la lett. c) è inserita la seguente:

d) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli Enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.

Motivazione

L'emendamento, al fine di non appesantire eccessivamente le procedure e di bilanciare i diversi interessi in relazione alle caratteristiche effettive dei territori interessati, ha l'obiettivo di introdurre tra i criteri cui le Linee guida devono attenersi nella disciplina delle procedure selettive per il rilascio delle concessioni di posteggio anche il diverso grado di attrattività delle aree mercatali interessate dalle procedure.

Art. 6
(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

All'articolo 6, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
al secondo periodo le parole *“In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta ”* sono sostituite dalle seguenti *“La relativa documentazione è tenuta”*

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché si ritiene anacronistico e non coerente con modalità telematiche di lavoro il riferimento all'allegazione della documentazione cartacea.